

## **Avviso pubblico per acquisire le manifestazioni di interesse a stipulare convenzioni per l'erogazione delle prestazioni odontoiatriche senza carattere di esclusività**

L'INAIL – Direzione regionale per la Toscana (*di seguito INAIL*) – comunica che è sua intenzione sottoscrivere, in favore degli infortunati/tecnopatici i cui casi rientrano nella competenza delle Direzioni territoriali della regione (Arezzo-Siena, Firenze-Empoli, Livorno-Piombino-Grosseto, Lucca-Viareggio-Massa Carrara, Pisa-Pontedera e Prato-Pistoia), convenzioni - senza carattere di esclusività - con strutture sanitarie pubbliche e studi e strutture private odontoiatriche (*di seguito denominati strutture sanitarie*) ubicati nel territorio regionale per l'erogazione delle prestazioni specificate al punto 1 del presente avviso e con oneri esclusivamente a carico dell'Istituto.

Il legislatore, con specifici interventi normativi (D. Lgs. n. 38/2000 e D. Lgs. n. 81/2008), ha rimesso in capo all'Istituto il ruolo di garante del diritto degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici a tutte le cure necessarie.

In particolare, ai sensi della Delibera del C.A. n. 404/2021 e della circolare n. 7/2022, INAIL è tenuto a fornire prestazioni curative, in forma diretta, agli assistiti che abbiano riportato lesioni anche all'apparato odontostomatologico a seguito di un infortunio o di una tecnopatia, nell'ottica di una tutela privilegiata, globale e integrata, finalizzata al massimo recupero possibile dell'integrità psicofisica.

Premesso che parte integrante del presente avviso sono gli allegati di cui ai paragrafi 1, 6, 12 e 14, si riportano di seguito i contenuti essenziali della convenzione per una consapevole manifestazione di interesse all'avviso pubblico.

### **1-Oggetto della convenzione**

La convenzione ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni odontoiatriche riabilitativo/protesiche correlate a infortuni o tecnopatie, per il cui corrispettivo economico - a esclusivo carico dell'INAIL - deve farsi riferimento al Nomenclatore odontoiatrico tariffario Inail Toscana (**allegato 3**).

L'offerta può essere aggiornata anche dopo la sottoscrizione della convenzione, con esclusione o integrazione delle prestazioni purché sempre all'interno del richiamato Nomenclatore, dietro comunicazione via PEC all'INAIL e successiva espressa autorizzazione dell'Istituto.

La convenzione ha per oggetto le seguenti prestazioni che verranno espletate nell'ambulatorio odontoiatrico ove viene esercitata la professione:

- a) prima visita odontoiatrica con fotografie, radiografie e quanto altro necessario per documentare il quadro obiettivo, con relazione scritta; progetto riabilitativo

protesico delle lesioni correlate all'evento tutelato, con preventivo delle spese di cure/protesizzazione, redatto secondo le voci e i codici del Nomenclatore tariffario di cui all'allegato 3;

b) effettuazione diretta delle cure/protesizzazioni autorizzate sulla base dell'impegnativa rilasciata da INAIL.

A ogni assistito è comunque riconosciuta e garantita, in base al principio di libera scelta delle cure, l'individuazione della struttura sanitaria tra quelle convenzionate oppure, sulla base della fiducia, tra quelle che operano sul mercato. Pertanto, la sottoscrizione della convenzione non costituisce per le strutture sanitarie garanzia di svolgimento delle attività odontoiatriche di cui alla lettera b).

## **2-Modalità di erogazione delle prestazioni**

### **Prestazioni di cui al punto 1 lettera a):**

Le prestazioni si svolgeranno previo rilascio di impegnativa e fissazione dell'appuntamento a cura dell'INAIL o dell'assistito con la struttura odontoiatrica.

Le stesse dovranno avere inizio entro massimo n. 5 giorni lavorativi dalla data dell'impegnativa emessa dall'Inail e concludersi con il rilascio della relazione da trasmettere via PEC all'INAIL entro i successivi n. 5 giorni lavorativi.

### **Prestazioni di cui al punto 1 lettera b):**

Le prestazioni si svolgeranno previo rilascio di impegnativa e fissazione dell'appuntamento a cura dell'INAIL o dell'assistito con la struttura odontoiatrica.

La struttura odontoiatrica si impegna a dare inizio al piano di trattamento approvato da Inail entro n. 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'impegnativa, salvo giustificati motivi di impedimento rappresentati dall'assistito o controindicazioni relative alla situazione clinica di quest'ultimo dichiarate nel piano medesimo.

Qualora l'odontoiatra della struttura convenzionata ravvisi la necessità di prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle già autorizzate dall'Inail, l'erogazione delle stesse dovrà essere interrotta per acquisire previamente ulteriore autorizzazione dall'Istituto.

Per tutte le prestazioni di cui al punto 1), per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini e alle condizioni indicate, sarà applicata la penale dell'1% sul totale della fattura fatti salvi giustificati motivi.

Ai fini delle relative impegnative autorizzative, i dirigenti medici INAIL, coadiuvati da uno specialista odontoiatra a rapporto libero professionale con ruolo di consulente interno

regionale, valuteranno e approveranno sia il progetto riabilitativo con il collegato preventivo [punto 1 lettera a)] sia, a conclusione del trattamento, la rispondenza dei lavori effettuati [punto 1 lettera b)] rispetto al preventivo autorizzato, alla qualità dei materiali utilizzati e alla loro conformità alla normativa vigente.

I flussi operativi fra Inail e struttura convenzionata verranno definiti dall'Inail e comunicati all'atto della sottoscrizione della convenzione.

### **3-Requisiti**

I requisiti richiesti per la sottoscrizione delle convenzioni sono:

- a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- b) rispetto delle norme ordinarie e di legge;
- c) ubicazione della struttura sanitaria in cui verranno fornite le prestazioni oggetto della convenzione nel territorio regionale;
- d) dotazione di idonea strumentazione radiologica e fotografica atte a documentare il quadro clinico pre e post trattamento;
- e) possesso della regolarità contributiva come da attestazione DURC;
- f) rispetto delle norme in materia di sicurezza e di radioprotezione;
- g) possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale a norma della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco) in corso di validità che garantisca la copertura per danni arrecati a terzi, compresi i pazienti, per morte, lesioni personali e danni materiali conseguenti all'esercizio dell'attività odontoiatrica.

La copertura deve estendersi anche ai danni derivanti da condotte poste in essere da soggetti per i quali la struttura sanitaria risulti responsabile, ai sensi della normativa vigente sulle professioni sanitarie, fatta eccezione per i collaboratori medici, odontoiatri e igienisti dentali qualora provvisti di autonoma polizza di responsabilità civile professionale.

Nel caso in cui la struttura sanitaria dichiari la disponibilità a eseguire interventi di implantologia, tale attività deve essere espressamente inclusa nella copertura assicurativa.

La polizza deve coprire integralmente tutte le prestazioni odontoiatriche erogate, incluse implantologia e odontoiatria estetica;

- h) pagamento del premio per le polizze assicurative RC professionale di cui alla precedente lettera g) risultante da quietanza che attesti anche la durata della copertura assicurativa che dovrà essere vigente alla data di scadenza del presente avviso;
- i) assenza di stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposizione a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria e concordato preventivo con continuità aziendale;

- j) assenza, in capo al legale rappresentante/titolare/i della struttura sanitaria, di condanne, con sentenze passate in giudicato, per i reati di cui agli articoli 416 e 416 bis c.p., per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale o il reato sia stato dichiarato estinto (articolo 167, codice penale) con provvedimento del giudice dell'esecuzione;
- k) studio/ambulatorio privo di barriere architettoniche di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e in regola con il rispetto delle normative in tema di sicurezza degli impianti e degli ambienti di lavoro ai sensi del d. lgs. 81/2008 e s.m.i.

I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza dell'Avviso pubblico e permanere, a pena di risoluzione, per tutta la durata della convenzione; le strutture sanitarie devono comunicarne, via PEC, ogni variazione.

#### **4-Garanzia dei materiali e dei manufatti**

I manufatti e materiali utilizzati dovranno essere corredati di dichiarazione di conformità del dispositivo medico (protesico) su misura, rilasciata ai sensi della Direttiva CEE 93/42 e comunque nel rispetto della normativa vigente.

#### **5- Garanzia sulle prestazioni odontoiatriche**

La struttura sanitaria garantisce l'efficacia e la durabilità delle prestazioni odontoiatriche eseguite nell'ambito della presente convenzione, senza oneri aggiuntivi per l'INAIL. La garanzia si applica per la durata di n. 5 anni a corone, protesi fisse in ceramica e impianti dentali in titanio; n. 3 anni per otturazioni, ricostruzioni dentali e protesi mobili. La validità della garanzia è subordinata all'effettuazione di visite di controllo semestrali presso la struttura sanitaria convenzionata e al rispetto delle indicazioni terapeutiche e igieniche fornite. Eventuali interventi successivi, effettuati senza autorizzazione su lavori garantiti, non saranno coperti. In caso di problematiche riconducibili a difetti di esecuzione, la struttura sanitaria si impegna a eseguire la riparazione o sostituzione senza costi per l'INAIL o l'assistito. Il paziente riceverà un documento attestante la prestazione eseguita e la relativa copertura in garanzia, da esibire in caso di necessità. La copertura della garanzia è esclusa in caso di danni causati da traumi, patologie sopravvenute o negligenza del paziente. Il mancato rispetto delle condizioni di validità comporta la decadenza della garanzia. Gli obblighi di garanzia decorrono dalla data di completamento della prestazione e restano validi per il periodo specificato per ciascuna tipologia di trattamento, indipendentemente dalla durata della convenzione. In caso di inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo, l'INAIL si riserva la facoltà di sospendere o risolvere la convenzione con la struttura sanitaria, previa comunicazione scritta e motivata.

## **6-Corrispettivi delle prestazioni**

Per i corrispettivi delle prestazioni si fa rinvio esclusivamente all'allegato Nomenclatore odontoiatrico tariffario regionale applicato da Inail Toscana (**allegato 3**).

Nel caso di prestazioni non previste nel suddetto Nomenclatore, la tariffa proposta nel preventivo verrà sottoposta a parere di congruità da parte del dirigente medico INAIL e approvata nella misura indicata nello stesso.

Nell'ipotesi di futura adozione di un Nomenclatore Odontoiatrico Tariffario Inail nazionale, le tariffe di cui all'allegato 3 potranno essere oggetto di modifiche e integrazioni e gli accordi contrattuali già in vigore dovranno essere rinegoziati.

I compensi per le prestazioni di cui al punto 1 lettera a), trattandosi di prestazioni con finalità medico-legale, sono assoggettabili ad IVA come da legge (attualmente con l'aliquota del 22%).

I compensi per le prestazioni di cui al punto 1 lettera b), trattandosi di prestazioni con finalità curativa, sono esenti da IVA e assoggettabili all'imposta di bollo (€ 2,00) se superiori a € 77,47 (settantasette/47), salvo modifiche di legge.

Le strutture sanitarie non potranno richiedere alcun pagamento agli assistiti inviati da INAIL per le prestazioni autorizzate.

Per le prestazioni di cui al punto 1 lettera a) la struttura sanitaria trasmetterà all'INAIL via PEC la relazione attestante le prestazioni fornite e, dopo aver ricevuto il benestare amministrativo da INAIL, emetterà la relativa fattura.

Per le prestazioni di cui al punto 1 lettera b) la struttura sanitaria trasmetterà all'INAIL via PEC comunicazione scritta di termine delle cure/protesizzazioni autorizzate per singolo assistito. L'INAIL effettuerà il collaudo delle prestazioni per mezzo dei propri Dirigenti medici, coadiuvati dal consulente interno, entro 20 giorni dalla conclusione delle cure.

L'esito verrà immediatamente comunicato alla struttura sanitaria e, se positivo, consentirà l'emissione della fattura da parte della stessa attenendosi, a codici e voci del Nomenclatore tariffario odontoiatrico INAIL Toscana (allegato 3);

Le fatture, emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di interscambio (SDI), non dovranno contenere alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare direttamente la prestazione resa ad una determinata persona fisica, ma indicare unicamente il numero del caso e il numero dell'impegnativa.

L'INAIL, in ragione della complessità del controllo in fattura della corrispondenza tra prestazioni autorizzate ed erogate per ciascun assistito, provvederà al pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla ricezione a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sull'IBAN comunicato.

## **7-Durata - risoluzione - recesso**

La convenzione stipulata decorrerà dalla data della sottoscrizione, avrà scadenza il **31 dicembre 2029** e non potrà essere rinnovata tacitamente.

L'INAIL potrà disporre la risoluzione della convenzione qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno in capo alla struttura sanitaria dei requisiti di cui al punto 3 e in caso di contestata e reiterata irregolare o qualitativamente non appropriata esecuzione delle prestazioni, ferma restando la conclusione di quelle in corso salvo diverso avviso dell'INAIL.

A entrambe le parti è concessa la facoltà di recedere dalla convenzione con comunicazione scritta e motivata da inviare a mezzo PEC nel rispetto del termine di preavviso di tre mesi. Resta fermo l'impegno per la struttura sanitaria di portare a termine le prestazioni in corso salvo diverso avviso dell'INAIL.

## **8-Manleva**

Le strutture sanitarie assumono in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni a terzi cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili e a produrre copia della polizza assicurativa in corso di cui al punto 3 lettera g) e delle quietanze di pagamento.

La predetta polizza dovrà essere intestata alla struttura sanitaria, se società, ovvero al professionista singolo o ai professionisti associati, se studio professionale o associato.

Tali garanzie dovranno essere efficaci per tutta la durata della convenzione.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità delle strutture sanitarie anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa ovvero eccedenti gli importi/massimali assicurati.

## **9-Salute e sicurezza sul lavoro**

Le strutture sanitarie garantiscono che nell'ambito della propria organizzazione, nei locali di propria pertinenza e nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, si attengono a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a loro carico ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e, in tema di radio protezione, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i.

### **10-Trattamento dei dati personali e sensibili**

Le strutture sanitarie, in relazione ai trattamenti previsti nella convenzione, si impegnano alla piena e incondizionata osservanza delle prescrizioni contenute nel Codice della privacy di cui al D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679, e nelle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Ciò con riguardo alle categorie di dati oggetto di trattamento, alle modalità di trattamento, alla conservazione dei dati e alla loro comunicazione e diffusione.

Le strutture sanitarie si obbligano a rispettare la riservatezza dei dati e di quanto vengano a conoscere in conseguenza dell'opera svolta e si impegnano altresì a non divulgare detti elementi, anche a fine scientifico, senza un esplicito e preventivo assenso dell'INAIL.

### **11-Consenso informato al trattamento**

Le strutture sanitarie si impegnano ad acquisire analitico consenso informato dall'assistito, scritto quando previsto (es. esami radiologici, cure e protesizzazioni), la cui copia dovrà essere inviata alla sede INAIL richiedente la prestazione.

Prima di procedere all'esecuzione della prestazione richiesta (visita, redazione della relazione ecc.), si impegnano ad accertare l'identità dell'assistito mediante il controllo di un documento di riconoscimento in corso di validità, i cui estremi dovranno essere riportati sulla relazione dell'esame e della visita medica effettuati.

### **12-Codice etico comportamentale**

Le parti si impegnano a tenere condotte conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione, al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 16 aprile 2013 e al Codice di comportamento INAIL (**allegato 8**), consapevoli che le violazioni costituiranno inadempimento contrattuale sanzionabile sino alla risoluzione della convenzione. La struttura sanitaria si impegna a evidenziare l'insorgenza e/o sussistenza di situazioni di conflitto di interesse e a rispettare i principi e le disposizioni contenute nel patto di integrità (**allegato 6**).

### **13-Imposta di bollo**

La convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 9 della Tabella, allegato B, annessa al DPR n. 642/1972 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131. Dette ultime spese saranno a esclusivo carico della parte richiedente.

### **14-Modalità di partecipazione**

Per partecipare al presente avviso pubblico le strutture sanitarie interessate e in possesso dei requisiti previsti dovranno presentare:

- a) manifestazione d'interesse compilata su apposito modello sottoscritta dal legale rappresentante/titolare con allegata copia del documento di identità in corso di validità (**allegato 1**);
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 e della legge n. 183/2011 e s.m.i. riguardo al possesso dei requisiti previsti (punto 3), sottoscritta dal legale rappresentante/titolare su relativo modello (**allegato 2**);
- c) copia del Nomenclatore tariffario odontoiatrico INAIL Toscana (N.O.T.I.), sottoscritto in ogni pagina per accettazione (**allegato 3**);
- d) scheda della struttura sanitaria con indicazione dei contatti e delle coordinate bancarie sottoscritta al legale rappresentante in modello (**allegato 4**);
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla inesistenza di barriere architettoniche all'entrata e all'interno dell'ambulatorio/locale ove vengono svolte le attività oggetto della convenzione (**allegato 5**);
- f) patto d'integrità sottoscritto dal legale rappresentante/titolare (**allegato 6**);
- g) dichiarazione di responsabilità e manleva sottoscritta dal legale rappresentante/titolare, corredata da copia della/e polizza/e assicurativa/e in vigore e dell'ultima quietanza di pagamento a garanzia della copertura della responsabilità civile per danni a terzi (**allegato 7**).

La domanda con i documenti indicati (a-b-c-d-e-f-g) dovrà pervenire all'Inail **entro e non oltre le ore 23:59 del 21 novembre 2025 esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: [toscana@postacert.inail.it](mailto:toscana@postacert.inail.it)**, indicando come oggetto "Convenzioni per l'erogazione di prestazioni odontoiatriche".

Al fine di garantire una sempre maggiore diffusione del servizio agli assicurati, eventuali ulteriori domande di partecipazione potranno essere inoltrate anche dopo il termine indicato nel presente bando, ferma restando la data di scadenza delle convenzioni al 31 dicembre 2029.

## 15-Riservatezza delle informazioni

Ai sensi e per gli effetti del Codice della privacy (D.lgs. n.196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679) i dati personali degli STUDI partecipanti saranno trattati, anche in via informatica, esclusivamente nell'ambito della procedura di avviso pubblico e per l'eventuale successiva attuazione della convenzione.

## 16-Informazioni

Viene nominata responsabile del procedimento la dott.ssa Giuseppina Maria Maruti, Vicario del dirigente dell'Ufficio Attività Istituzionali.

Per eventuali informazioni sono disponibili le mail [toscana-istituzionale@inail.it](mailto:toscana-istituzionale@inail.it) e [toscana-sovrmedica@inail.it](mailto:toscana-sovrmedica@inail.it) e i seguenti contatti:

- Ufficio Attività istituzionali (ore 9:30-12:30) – dott.ssa Giuseppina Maria Maruti (tel. 335 200425); dott.ssa Caterina Balzani (tel. 334 6003453)
- Sovrintendenza sanitaria regionale (ore 9:30-12:30) dr. Vincenzo Calabretta (tel. 366 6895034).

## **17-Pubblicazione dell'avviso**

Il presente avviso è reso pubblico sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) - Atti e documenti – Protocolli e Accordi - Avvisi per la stipula di convenzioni e sarà inviato all'Ordine regionale e agli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

La Direzione regionale INAIL Toscana, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere annullare o revocare la presente procedura in qualsiasi momento senza che ciò possa ingenerare in coloro che hanno presentato domanda di partecipazione possibili aspettative.

f.to per il Direttore regionale  
Il Dirigente regionale vicario  
dott. Mario Papani

- All. 1 - Manifestazione d'interesse
- All. 2 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
- All. 3 - Nomenclatore tariffario odontoiatrico INAIL Toscana
- All. 4 - Scheda anagrafica struttura sanitaria
- All. 5 - Dichiarazione sostitutiva riguardo l'inesistenza di barriere architettoniche
- All. 6 - Patto d'Integrità
- All. 7 - Dichiarazione di responsabilità e manleva
- All. 8 - Regolamento recante il Codice di comportamento INAIL